

# CITTA' DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

VIA MARCELLO SALOMONE – 89812 PIZZO (VV)

TEL. 0963/534289 – FAX 0963/531166

CODICE FISCALE N. 00327770798

[www.comune.pizzo.vv.it](http://www.comune.pizzo.vv.it)

---

ORDINANZA n. 627 del 10.12.2020

Oggetto: Ordinanza con tingibile ed urgente. Emergenza COVID 19.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un' emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decretollegge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6bise dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1 comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità" operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-Cov2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19' e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19';

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 92 dell'1.12.2020 con la quale si è pubblicato un elenco di Comuni inseriti rispettivamente in zone rosse e arancione con Pizzo in zona arancione;

Viste le note 22599 e 22807 rispettivamente in data 30.11.2020 e 2.12.2020, con le quali si è richiesto al competente Ufficio dell'ASP ogni utile ed opportuna notizia per fotografare la situazione, soprattutto della "positività" sul territorio Comunale.

Vista la propria ordinanza n. 589 emessa in data 03.12.2020, con cui è stata sospesa l'attività didattica in presenza per tutte le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi sede nel Comune di Pizzo fino al 12.12.2020;

Vista, da ultimo, la nota dell'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di prevenzione, n. prot. 51960 del 03.12.2020, con cui, in riscontro alle richieste dell'Ente, si suggerisce la sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado fino al **22.12.2020**;

Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica di prorogare la sospensione dell'attività didattica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Pizzo fino al **22.12.2020** compreso".

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che 'recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter prorogare la sospensione in via precauzionale e transitoria delle attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Città di Pizzo ivi compresi gli istituti paritari;

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

**ORDINA**

**la proroga della sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale, ivi compresi gli istituti paritari fino al 22.12.2020 compreso.**

Inoltre

### **DISPONE**

che il Dirigente scolastico del territorio comunale:

a) tenga informata l'ASP circa notizie di eventuali casi di positività di Sua conoscenza e comunichi, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

b) faccia effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

### **DEMANDA**

al Dirigente scolastico del territorio comunale per l'eventuale organizzazione della **didattica a distanza** e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti dal disturbo dello spettroautistico.

### **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:  
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  
al Questore di Vibo Valentia;  
al Comando di Polizia Locale di Pizzo;  
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

### **DÀ ATTO**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li 10 DIC 2020



**Commissione Straordinaria**  
**Reppucci - Di Martino - Corvo**